

Roma, 15 aprile 2019

Oggetto: Memoria di AIWA in merito all'A.S. 658 in materia di salario minimo

La proposta di legge oggetto della presente memoria (Senato della Repubblica, n. 658) fissa la soglia di legge a 9 euro lordi, laddove non vi siano disposizioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro.

Basandosi su quanto comunicato da ISTAT e INAPP, tale soluzione "spiazzerebbe" il 25% degli occupati nelle imprese fino a 10 dipendenti e il 3% di quelle più grandi (il 14,6% della forza lavoro complessiva, attualmente percepente una retribuzione minore), per un costo complessivo a carico delle imprese di 4,1 miliardi.

Il nodo da sciogliere non concerne l'approvazione o meno di una legge su questa materia: vincoli similari esistono già in 22 Stati europei.

Sono invece motivo di discussione (1) il valore economico individuato e (2) l'effetto di una norma di questo tipo sul nostro sistema di relazioni industriali.

Per quanto concerne il primo punto, difficile non osservare la discordanza tra quanto previsto nella legge di conversione del c.d. decretone a riguardo del Reddito di Cittadinanza (legge n. 26 del 28 marzo 2019) e quanto contenuto del disegno di legge sul salario minimo (A.S. 658).

Sono riforme con funzioni e obiettivi diversi; ciò non toglie che il Legislatore abbia previsto per i beneficiari del reddito di cittadinanza l'obbligo di accettazione di proposte di lavoro retribuite con almeno 858 euro, giudicati "congrui", anche quando full-time. È un concetto di altro genere rispetto a quello della "equità" sancita in Costituzione, alla quale si richiama ogni intervento sul salario orario obbligatorio. È comunque un dato di fatto che una legge dello Stato abbia accettato come adeguata una retribuzione di circa 5,5 euro all'ora, distante quindi dalla soglia dei 9 euro lordi.

Il primo valore (5,5 euro), se confermato come minimo, assolverebbe la funzione di soglia di garanzia contro la proliferazione di sistemi retributivi opportunistici fuori da ogni regolazione contrattuale. Dal punto di vista pratico, però, poco cambierebbe per la grandissima maggioranza dei lavoratori italiani.

Il secondo valore (9 euro), d'altra parte, potrebbe spiazzare, come anticipato, oltre il 25% di coloro che lavorano nella piccola impresa, che laddove non avesse fondi per alzare gli stipendi finirebbe con il licenziare i suoi collaboratori. Questi sarebbero destinati, per uno strano

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.F. 97771650153



paradosso legislativo, a ricevere un Reddito di Cittadinanza il cui meccanismo di funzionamento finirebbe con l'obbligarli ad accettare una offerta di lavoro pagata meno di quanto percepito prima del licenziamento, ordinato proprio perché ricevevano uno stipendio giudicato troppo basso da un'altra legge.

Il sistema ovviamente, col tempo, correggerebbe le discordanze, intendendo la soglia degli 858 euro come inevitabilmente connessa ad una occupazione part-time (fino) all'80%, mentre il limite per un tempo pieno si attesterebbe poco sopra il migliaio di euro. La contraddizione, però, permarrebbe e vi sarebbero una serie di effetti a cascata che è difficile prevedere con certezza come positivi.

Per accompagnare il ragionevole processo di innalzamento dei salari nel nostro Paese, senza però generare, quantomeno nel breve termine, effetti di "spiazzamento" per la micro, piccola e media impresa italiana, AIWA propone di esplicitare nel testo di legge la possibilità di riconoscere una quota del salario minimo (che orientativamente potrebbe essere proprio quella relativa alla differenza tra 5,5 e 6,5 – ossia il valore netto dei 9 euro lordi) in beni e servizi di welfare di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).

L'esplicitazione è necessaria perché i datori che volessero esercitare questa facoltà (non un obbligo, quindi) possano accedere ai vantaggi fiscali e contributivi connessi alla non ricomprensione nel reddito da lavoro dei c.d. benefici di utilità sociale. Non vi sarebbe alcuno sgravio economico, al contrario, allorquando la legge non prevedesse esplicitamente la riconduzione all'esenzione regolata dall'articolo 51 del TUIR, poiché si tratterebbe di retribuzione obbligatoria inevitabilmente da considerare come reddito da lavoro, con tutti i trattamenti fiscali, contributivi ed assistenziali conseguenti a questa identificazione.

Una misura di questo genere, tecnicamente molto semplice, permetterebbe:

- 1) **di raggiungere la soglia di 9 euro ipotizzata nel disegno di legge** senza incorrere in effetti di spiazzamento;
- 2) **diffondere una sana e non opportunistica cultura del welfare** come moderna evoluzione del rapporto di lavoro;
- 3) attivare un rilevante indotto economico (maggiore occupazione, emersione del nero, maggiore gettito fiscale) e sociale (servizi di qualità negli ambiti nei quali lo Stato fa più fatica ad accompagnare i cittadini come la cura dei figli, degli anziani e delle persone non autosufficienti) connesso ai servizi alla persona.

L'intervento potrebbe essere perfezionato mediante le integrazioni emendative riportate a seguire.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.F. 97771650153



Proposte emendative di AIWA

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma 3:

- 3. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15% del valore stesso.
- 4. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 3 è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15% del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.

IL PRESIDENTE F.to Emmanuele Massagli